



PROTOCOLLO x

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA CON GARA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore Regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Mariagrazia Santoro, e le organizzazioni Sindacali di Categoria **FILT CGIL, FIT CISL FVG, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, FAST CONFISAL, CAT FVG**

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 *Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia*, che ha consentito l'emanazione del Piano Regionale dei Trasporti, approvato il 20.11.1998 con DGR n. 3377/1998.20/1997, è stata avviata la riforma del trasporto pubblico locale nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- sulla base del PRTPL, che ha definito la rete delle linee di trasporto pubblico locale nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi regionali e l'organizzazione degli stessi, sono state bandite le gare per l'affidamento dei servizi sulle 4 unità di gestione, a livello provinciale, attraverso una procedura negoziata aggiudicata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- al termine della procedura di affidamento, conclusasi in data 11/07/2000, le Province hanno provveduto a stipulare contratti (*net cost*) del TPL automobilistico-tramviario (urbano ed extraurbano), successivamente integrati con il trasporto marittimo;
- con il D. Lgs. 1° aprile 2004 n. 111 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti*), sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di viabilità e trasporti e sono conseguentemente state trasferite alla Regione funzioni anche in materia di trasporto ferroviario regionale e transfrontaliero;
- a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di trasporto è stata emanata la legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (*Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*), che ha tra l'altro disciplinato la formazione del nuovo Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) comprensivo di tutte le modalità di trasporto regionale e di messa a gara dei servizi;
- i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma-marittimi stipulati nel 2000, sono scaduti il 31 dicembre 2010 e nelle more della predisposizione del nuovo PRTPL e stante la necessità di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, fino ai nuovi affidamenti con procedura ad evidenza pubblica, si è provveduto ai sensi della legge regionale 29/12/2010, n. 22 (*Finanziaria regionale 2011*), a disporre la proroga per 4 anni definendone la nuova scadenza alla data del 31 dicembre 2014;
- sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, commi 18, 19 e 20 della LR 22/2010 e degli indirizzi operativi e di coordinamento contenuti nella deliberazione giunta n. 313 dd. 25/02/2011, le Province hanno stipulato appositi atti di proroga relativi ai servizi automobilistici

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Dato atto che

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pur in una situazione di incertezza e contrazione delle risorse complessivamente disponibili per le funzioni esercitate, ha comunque garantito sia per l'anno in corso che per il futuro le stesse risorse per il Trasporto Pubblico Locale su gomma tranviario e marittimo, atto che consentirà il totale mantenimento dei servizi in essere;

Tutto ciò premesso le parti concordano che :

La messa a gara dei servizi coerentemente agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, da ultimo con la deliberazione n. 1532 del 7 agosto 2014 ha quale obiettivo qualificante l'incremento dell'attrattività del trasporto pubblico locale, condizione questa essenziale per il mantenimento dei livelli di servizio e di riflesso, dei correlati livelli occupazionali del settore; !u

Le caratteristiche del Bando di Gara debbano essere coerenti e rispettose delle previsioni della normativa regionale sopra richiamata relativamente al personale dipendente del gestore cessante e addetto ai servizi TPL oggetto dell'affidamento e consistente nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, all'assunzione del personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, al mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dai lavoratori tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;

Gli atti di gara dovranno prevedere che: !!

1. L'Affidatario è tenuto all'applicazione, per tutto il personale assunto, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria "autofilferrotranvieri e internavigatori".
2. Il personale addetto al servizio oggetto dell'affidamento in forza agli Attuali Gestori, ad eccezione di quello che gli stessi intendono conservare alle proprie dipendenze, viene trasferito all'Affidatario con continuità di rapporto di lavoro, mantenendo nel tempo i diritti acquisiti tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali, come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera j della legge regionale n. 23/2007.
3. L'Affidatario è obbligato a riconoscere al personale trasferito, in forza agli Attuali Gestori, le risorse relative al fondo di trattamento di fine rapporto (TFR), maturate alla data del subentro, per la parte a carico degli Attuali Gestori, e assicurata da parte degli stessi Attuali Gestori anche mediante la costituzione di garanzia fideiussoria, prestata prima del subentro da parte del nuovo Affidatario nei rapporti di lavoro.
4. L'Affidatario è obbligato a riconoscere al personale trasferito, in forza agli Attuali Gestori, oltre alle risorse che deriveranno dai rinnovi contrattuali per i periodi successivi dall'avvio del nuovo affidamento, e a quelle inerenti ai CCNL già applicati, anche gli importi relativi

NUOVI ASSUNTI?

ai rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a partire dal 2012 fino al subentro agli Attuali Gestori nonché quelli a copertura degli eventuali conguagli all'importo una tantum già erogato ai lavoratori per il triennio 2009-2011, riguardando contrattazioni non ancora concluse e che pertanto non hanno riflesso nelle attuali retribuzioni. Tali risorse sono assicurate dagli Attuali Gestori anche mediante la costituzione di garanzia fideiussoria, che deve essere prestata prima del subentro da parte del nuovo Affidatario.

5. Sia previsto un impegno di confronto per l'affidatario del servizio con le OOSS relativamente all'organizzazione dei posti di lavoro conseguente all'accorpamento dei 4 attuali bacini favorendo il più possibile una coerenza tra gli attuali luoghi di impiego o residenza dei lavoratori con quelli futuri. La residenza di servizio del personale trasferito all'Affidatario al momento di avvio del nuovo affidamento è la medesima di quella risultante con gli attuali gestori. Le successive variazioni sono definite all'interno della contrattazione aziendale.

* SCARSA GARANZIA X VECCHIE E NUOVI

6. L'Affidatario potrà subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale, per una quota non superiore al 20%.

Udine, 19 settembre 2014

L'Assessore Regionale alle Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università

Per la FILT CGIL

Per la FIT CISL FVG

Per la UIL Trasporti

Per la FAISA CISAL

Per la FAST CONFISAL

Per la CAT